



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE VIGILANZA RAI	
ARRIVATO IL	<b>30 LUG. 2013</b>
PROTOCOLLO N° ..... 219 .....	

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Servizi Media*  
*Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse*

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
AOO\_AGCOM  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0042457, 30/07/2013



Commissione Parlamentare  
per l'indirizzo generale e la  
vigilanza dei servizi radiotelevisivi  
Via del Seminario, 76  
00185 ROMA

**Oggetto: Trasmissione della delibera n. 472/13/CONS, recante "Verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi dalla Rai nel trimestre marzo/maggio 2013. Atto di richiamo (Testate TG3 e Rainews)".**

Si trasmette copia conforme del provvedimento in oggetto, adottato dall'Autorità nella riunione di Consiglio del 25 luglio 2013.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

  
Il Direttore  
Laura Aria



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 479/13/CONS**

**VERIFICA DEL RISPETTO DEL PLURALISMO POLITICO-  
ISTITUZIONALE NEI TELEGIORNALI DIFFUSI DALLA RAI NEL  
TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2013.  
ATTO DI RICHIAMO (TESTATE TG3 E RAINWS)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi*





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002, ha posto in rilievo come “*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata*”;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica “*sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca*” e “*Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione .....attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale ed europeo*”;





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio e che i direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;


CONSIDERATO inoltre che nel medesimo atto di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza ha ribadito come il pluralismo, nella sua articolazione *“interna”* ed *“esterna”*, sia un dovere per la concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che l'Autorità nella delibera n. 22/06/CSP ha fatto proprio tale indirizzo interpretativo prevedendo che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte dei soggetti politici deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare dei soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe le quali, nel periodo oggetto di esame, devono beneficiare di tempi confrontabili;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella citata delibera n. 243/10/CSP, nei periodi non interessati da campagne elettorali l'Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali monitorati ed effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre;

RITENUTO, in considerazione della conclusione in data 25 febbraio 2013 della campagna elettorale per le elezioni politiche, di procedere alla valutazione del trimestre successivo, relativo al periodo marzo – maggio 2013, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte dei notiziari diffusi dalle testate della società Rai-Radiotelevisione italiana oggetto di monitoraggio;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al trimestre marzo-maggio 2013 forniti dalla società Geca Italia srl;

RILEVATA, in esito all'attività di analisi e verifica dei predetti dati di monitoraggio, la presenza di squilibri nei tempi fruiti dalle diverse forze politiche nei telegiornali diffusi dalle testate TG3 e Rainews. In particolare, dall'esame dei tempi di parola fruiti dai soggetti politici ed istituzionali in tutte le edizioni del notiziario TG3, emerge che i primi tre principali partiti per rappresentanza parlamentare hanno beneficiato dei seguenti tempi:

- a) marzo 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 25,12%, il PDL pari al 16,13%, il Movimento cinque stelle pari al 21,68%;
- b) aprile 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 40,51%, il PDL pari al 12,73%, il Movimento cinque stelle pari al 13,53%;



\*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- c) maggio 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 29,83%, il PDL pari al 12,40%, il Movimento cinque stelle pari al 10,99%;
- Laddove si consideri il dato aggregato del trimestre relativo a tutte le edizioni del notiziario risulta che il PD ha fruito di un tempo di parola pari al 33,23% del totale, il PDL pari al 13,58%, il Movimento 5 stelle pari al 15,09%;

Per quanto concerne la testata Rainews, l'esame dei tempi di parola fruiti dai soggetti politici nel periodo considerato sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici ed istituzionali evidenzia quanto segue:

- a) marzo 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 29,30%, il PDL pari al 13,33%, il Movimento cinque stelle pari al 14,01%;
- b) aprile 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 34,75%, il PDL pari al 12,34%, il Movimento cinque stelle pari all'11,47%;
- c) maggio 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 23,90%, il PDL pari al 11,75%, il Movimento cinque stelle pari al 4,26%;
- laddove si consideri il dato aggregato dei tre mesi del trimestre relativo al notiziario Rainews risulta che il PD ha fruito di un tempo di parola pari al 28,93% del totale, il PDL pari al 12,40%, il Movimento 5 stelle pari al 9,43%;

RITENUTO che gli squilibri descritti configurino un'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in quanto confrontabili sotto il profilo della rappresentanza parlamentare, in contrasto con il richiamato indirizzo dell'Autorità secondo il quale situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATA pertanto la necessità di rivolgere un richiamo alla concessionaria pubblica affinché nel trimestre successivo a quello oggetto di esame assicuri nei notiziari diffusi dalle testate Tg3 e Rainews un rigoroso ed effettivo equilibrio tra tutti i soggetti politici aventi diritto, garantendo la parità di trattamento tra forze politiche omologhe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate TG3 e Rainews. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## RICHIAMA

la Società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa ad assicurare entro il trimestre successivo alla notifica del presente provvedimento nei telegiornali diffusi dalle testate Tg3 e Rainews il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei sensi di cui premessa, assumendo tutte le iniziative necessarie per garantire una effettiva parità di trattamento tra forze politiche omologhe nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, imparzialità ed equità.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate Tg3 e Rainews e l'esame dei dati relativi al periodo agosto-ottobre 2013. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana Spa ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Mariusciello

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero ..6.....  
(~~22~~.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. ....1.....  
a pag. ....6.....

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani

IL FUNZIONARIO

Rec, 30/7/13

